Regolamento recante la disciplina di riconoscimento delle qualifiche professionali e d'applicazione delle misure compensative per l'esercizio in Italia della professione sportiva regolamentata di agente sportivo.

Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2025, n. 218, e dell'art. 19 del Regolamento agenti sportivi CONI, approvato con delibera n. 239 del 15 settembre 2026, definisce:
 i. le qualifiche europee equipollenti al titolo abilitativo nazionale;
 ii. le qualifiche europee che esigono, ai fini del riconoscimento previsto ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2005/36/CE, una misura compensativa;
 iii. le disposizioni in materia di applicazione delle misure compensative.

2. Il presente regolamento trova applicazione con riferimento alle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, dello Spazio economico europeo o della Svizzera per lo svolgimento della professione di agente sportivo in conformità alla normativa degli stessi Stati, da parte di cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera ovvero da parte di cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno in Stato membro dell'Unione europea.

3. Con riferimento alle qualifiche professionali conseguite in ambito non comunitario e ai cittadini *extra*comunitari, resta ferma, per quanto compatibile, la disciplina adottata dal CONI in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali per le quali il medesimo CONI è l'Autorità preposta al riconoscimento, nonché il relativo regolamento concernente le misure compensative.

4. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni del Regolamento agenti sportivi CONI.

Art.2
Qualifiche europee equipollenti al titolo abilitativo nazionale e che esigono una misura compensativa

1. Sono equipollenti al titolo abilitativo nazionale le qualifiche rilasciate in conformità alla legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, dello Spazio economico europeo o della Svizzera, a soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria e a seguito di superamento di un esame equivalente all'Esame di abilitazione, previsto, ai fini dell'abilitazione allo svolgimento della professione di agente sportivo, dalla normativa dello Stato competente al rilascio.

2. Le qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera, che consentono lo svolgimento della professione di agente sportivo in conformità alla normativa di detto Stato, diverse da quella di cui al precedente comma 1, esigono, ai fini del riconoscimento, l'applicazione della misura compensativa di cui all'art. 21, comma 1, del Regolamento agenti sportivi CONI.

3. Le qualifiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono riportate nella '*Tabella stabiliti e qualifiche sottoposte a misure compensative*' pubblicata nel Registro nazionale ed il CONI, d'intesa con l'Autorità politica competente in materia di sport, ne cura l'aggiornamento con cadenza biennale.

Art.3
Avvio della procedura

1. I soggetti di cui al precedente art. 1, comma 2, in possesso di qualifica professionale di cui all'art. 2, comma 2, presentano alla Commissione per gli agenti sportivi apposita domanda, soggetta all'imposta di bollo, per l'applicazione della misura compensativa ai fini del riconoscimento della qualifica professionale estera, corredata dalla documentazione richiesta.

2. La domanda è presentata dall'istante attraverso il sistema informatico centrale, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento agenti sportivi CONI, mediante compilazione del *form online* e sottoscrizione del modulo, con indicazione della Federazione sportiva nazionale o Federazione sportiva paralimpica nel cui ambito è interessato ad operare, avuto riguardo della qualifica professionale estera.

3. È cura dell'istante caricare i documenti richiesti a corredo della domanda nel sistema informatico centrale e non sono ammesse modalità alternative di presentazione della domanda e di produzione documentale.

4. Ai sensi di quanto previsto all'art. 20, comma 3, del Regolamento agenti sportivi CONI, la domanda va accompagnata dall'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo pari ad euro 32,00, effettuato tramite bonifico in favore di: "*Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art. 1*" BIC: BITAITRRENT - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01 IMPOSTA: Imposta di bollo.

5. Ai fini di quanto stabilito all'art. 20, comma 2, lett. b) e c), del Regolamento agenti sportivi CONI, il richiedente allega alla domanda l'attestazione rilasciata dall'Autorità pubblica competente di altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera che certifichi l'abilitazione all'esercizio della professione di agente sportivo in corso di validità, nonché il possesso della medesima per almeno un anno nel corso dei dieci anni precedenti, in conformità alla normativa dello Stato di riferimento.

6. Ai fini di quanto stabilito all'art. 20, comma 2, lett. c), del Regolamento agenti sportivi

CONI, il richiedente allega alla domanda altresì la documentazione atta a comprovare di avere ricevuto almeno cinque mandati in un anno, nel corso dei dieci precedenti, in relazione ai quali siano state eseguite attività documentabili inerenti all'esercizio della professione di agente sportivo, in conformità alla normativa dello Stato che ha rilasciato l'attestazione di cui al precedente comma 5.

Art. 4
Procedura amministrativa per l'applicazione della misura compensativa ai fini del riconoscimento della qualifica professionale

1. Qualora la domanda pervenga priva, anche parzialmente, della necessaria documentazione, la Commissione per gli agenti sportivi provvede a richiedere all'istante un'integrazione, con formale nota scritta, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

2. La domanda non è valutata ai sensi del successivo comma 5 sino all'acquisizione completa della documentazione richiesta e, nelle more, la stessa si intende sospesa.

3. Tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento sono inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'istante nella domanda, il quale è tenuto a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione sopravvenuta dello stesso.

4. La Commissione per gli agenti sportivi e il CONI non sono responsabili delle comunicazioni non pervenute all'istante a seguito di variazione o errata indicazione dell'indirizzo di recapito di cui al precedente comma 3.

5. Ai sensi dell'art. 40, lett. m), del Regolamento agenti sportivi CONI, la domanda completa è valutata dalla Commissione per gli agenti sportivi, la quale adotta entro quattro mesi il provvedimento di determinazione della misura compensativa sulla base della valutazione comparativa, tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta in virtù della qualifica professionale estera conseguita.

6. Non ricorrendone i requisiti, la Commissione per gli agenti sportivi delibera il rigetto della domanda entro il termine di cui al precedente comma 5.

7. Il provvedimento di cui al precedente comma 5 non ha termine di validità ed è trasmesso all'istante per l'avvio, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 5, comma 4, della procedura volta ad attuare la misura compensativa, il cui superamento è condizione per il rilascio del provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale estera in Italia.

Art. 5
Oggetto, avvio e svolgimento della misura compensativa

1. La misura compensativa è volta ad accertare le conoscenze e competenze necessarie per l'esercizio in Italia della professione sportiva di agente sportivo.

2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 21, comma 1, del Regolamento agenti sportivi CONI, la misura compensativa consiste nel superamento della prova generale CONI prevista per l'Esame di abilitazione, ed è svolta esclusivamente in forma orale e nella lingua scelta dal candidato tra italiano, inglese, francese e spagnolo.

3. La prova orale verte sulle materie costituenti oggetto di verifica ai fini del superamento della prova generale CONI prevista per l'Esame di abilitazione, e, per ogni candidato, segnatamente, su specifici argomenti ad esse correlate, non contemplati dalla qualifica professionale estera, individuati nel provvedimento della Commissione agenti sportivi CONI di cui al precedente art. 4, comma 5.

4. Il soggetto destinatario del provvedimento di cui all'art. 4, comma 5, richiede alla Commissione agenti sportivi CONI entro il mese di aprile o di ottobre, attraverso il sistema informatico centrale, di essere sottoposto alla misura compensativa, indicando la lingua prescelta.

5. Con riferimento alle richieste ricevute ai sensi del precedente comma 4, la Commissione agenti sportivi CONI dà avvio alla prova orale, che si tiene due volte all'anno e rispettivamente nei mesi di giugno e dicembre, salvi casi eccezionali, pubblicando il relativo bando di cui all'art. 21, comma 2, del Regolamento agenti sportivi CONI.

6. Il bando è redatto in lingua italiana e tradotto in inglese, francese e spagnolo, secondo la lingua scelta dai richiedenti, e contiene il luogo, la data e l'orario della prova orale, nonché il termine entro cui presentare la domanda di partecipazione e i diritti di segreteria dovuti dal candidato ai fini dell'ammissione alla prova orale.

7. Il bando è pubblicato nel sistema informatico centrale e dello stesso è data comunicazione all'istante almeno trenta giorni prima dell'espletamento della prova orale.

Art. 6
Commissione d'esame

1. La Commissione d'esame per lo svolgimento della prova orale è nominata con provvedimento della Giunta Nazionale del CONI in base al numero dei richiedenti ed alle lingue scelte dai medesimi tra italiano, inglese, francese e spagnolo, nonché delle materie oggetto di esame.

2. Sono componenti di diritto della Commissione d'esame un rappresentante del CONI, con funzioni di presidente, e un rappresentante per ogni Federazione Sportiva Nazionale interessata.

3. Per l'attività organizzativa e di segreteria, la Commissione d'esame si avvale di collaboratori esterni individuati con il provvedimento di cui al precedente comma 1.

Art. 7
Valutazione della prova orale

1. La prova orale si intende superata e il candidato è dichiarato idoneo se, a conclusione della stessa, la Commissione d'esame esprime giudizio favorevole.

2. Il giudizio della Commissione d'esame di non idoneità è adeguatamente motivato e il provvedimento è comunicato formalmente al candidato non oltre cinque giorni dalla conclusione della prova orale.

3. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione del candidato ammesso alla prova orale, la stessa può essere ripetuta alla successiva sessione, previa nuova richiesta di cui al precedente art. 5, comma 4.

4. In caso di mancata presentazione della domanda di ammissione alla prova orale da parte del richiedente di cui all'art. 5, comma 4, o di mancato versamento dei diritti di segreteria, il candidato è ammesso a partecipare alla successiva prova orale con pagamento dei diritti di segreteria stabiliti nel bando maggiorati del 50 per cento.

5. A seguito del superamento della prova orale, con provvedimento del Segretario Generale del CONI, il CONI rilascia al richiedente il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale, che è titolo abilitante per l'iscrizione al Registro nazionale sezione agenti stabiliti di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento agenti sportivi CONI.

6. I dati essenziali del provvedimento di cui al precedente comma 5 sono riportati all'interno di una tabella pubblicata nell'apposita sezione del sistema unico centrale.

Art. 8
Diritti di segreteria

1. I diritti di segreteria dovuti dal candidato corrispondono agli oneri derivanti per il CONI ai fini dell'espletamento della prova orale, e sono posti a suo carico.

2. I diritti di segreteria sono corrisposti nella misura e con le modalità stabilite nella Tabella A.

Tabella A

I diritti di segreteria dovuti da ciascun candidato per l'ammissione alla prova orale sono quantificati complessivamente, sino all'annualità 2027, nella misura di € 300,00 (trecento/00).

Le somme indicate sono corrisposte dall'istante direttamente al CONI, secondo le modalità previste nel bando.

Tenuto conto degli oneri derivanti per il CONI nell'anno 2027, ai fini dell'espletamento delle due prove orali, il CONI cura l'aggiornamento della presente Tabella A.